

Corte di Cassazione, sez. III, sent. 13 aprile 2007 n. 8851

Con atto notificato il 14/5/2002 il W. L. e la P.L., in proprio e quali legali rappresentanti della società semplice azienda agricola TAIR Terra d' A., esercente anche attività di agriturismo, convenivano davanti al Giudice di pace di Arezzo l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.p.a. Nuove acque per sentir dichiarare non dovuta la somma di £ 277.00 richiesta per la fornitura di acqua in base alla tariffa prevista per le utenze alberghiere, essendo già stato effettuato il pagamento in base al canone previsto dalla tariffa agricola, dovendosi l'attività agrituristica considerare come attività propriamente agricola e non come attività alberghiera. I convenuti eccepevano il difetto di giurisdizione del giudice ordinario. Il giudice di pace, con sentenza del 1711/10/2002, disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, rigettava la domanda. Avverso la sentenza gli attori hanno proposto ricorso per tassazione, censurando il merito della decisione sulla base di quattro motivi. Hanno resistito, con distinti controricorsi, l'Autorità di ambito territoriale ottimale n. 4 Alto Valdarno e la S.p.a. Nuove acque, proponendo ricorso incidentale volto a contestare, con unico motivo, la giurisdizione del giudice ordinario. I ricorsi, stante la questione di giurisdizione, sono stati assegnati alle Sezioni Unite che con sentenza n. 4585106, previa riunione, ha rigettato i due ricorsi incidentali con i quali è stata contestata la giurisdizione del giudice ordinario affermata nella sentenza impugnata; tale giurisdizione è stata ribadita, con conseguente trasmissione degli atti a questa Sezione per l'esame del ricorso principale.

Diritto

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia attinente alla qualificazione dell'attività agrituristica (art. 360 n. 5 C.P.C.). Con il secondo motivo, denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2135 C.C., 1 L. n. 730 del 1985, 4 e 5 L.R. Toscana n. 76 del 1994, in relazione all'art. 360 n. 3 C.P.C., lamentano che tale attività sia stata ritenuta alberghiera e non agricola. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2 L. n. 224811865 e 112 C.P.C. anche sotto il profilo motivazionale, si dolgono che il giudice ordinario non abbia disapplicato le delibere regionali siccome illegittime.

Con il quarto ed ultimo motivo il L. e la L. denunciano la omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia in relazione alla loro dedotta qualità di coltivatori diretti. I quattro motivi, che per la connessione logico-giuridica delle rispettive censure vanno esaminati congiuntamente, sono fondati. Va al riguardo rilevato che già ai sensi dell'art. 2 L. 730/1985 *cit.* "per attività agrituristiche si intendono esclusivamente le attività di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli od associati, e da loro familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile, attraverso l'utilizzazione della propria azienda, in rapporto di connessione e complementarità rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvi-coltura, allevamento del bestiame, che devono comunque rimanere principali. Lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessati. Rientrano fra tali attività:

- a) dare stagionalmente ospitalità, anche in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
- b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri, ivi compresi quelli a carattere alcolico e superalcolico;
- c) organizzare attività ricreative o culturali nell'ambito dell'azienda. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola anche attraverso lavorazioni esterne".

Ha poi precisato il successivo d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, all'art. 3, che rientrano fra le attività agrituristiche di cui alla legge 5 dicembre 1985, n. 730, ancorché svolte all'esterno dei beni fondiari

nella disponibilità dell'impresa, l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, escursionistiche e di ippoturismo finalizzate ad una migliore fruizione e conoscenza del territorio, nonché la degustazione dei prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita del vino, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268. La stagionalità dell'ospitalità agrituristica si intende riferita alla durata del soggiorno dei singoli ospiti. Queste sono le norme applicabili al caso di specie, ancorché l'esame degli atti non consenta di accertare se i fatti di cui alla presente controversia siano di epoca precedente o successiva al d.lgs. n. 228101; e su di esse si è pronunciata la giurisprudenza di questa Corte, affermando che anche nella disciplina anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228 – il cui art. 1, aggiungendo un comma terzo all'art. 2135 cod. civ., ha espressamente compreso fra le attività proprie dell'imprenditore agricolo la "ricezione ed ospitalità come definite dalla legge" - l'attività agrituristica rientrava, in linea generale, fra le attività agricole "per connessione", dovendo l'originaria previsione dell'art. 2135 cod. civ. venir integrata con quella dell'art. 2 della legge 5 dicembre 1985, n. 730, che al comma secondo affermava il principio per cui "lo svolgimento di attività agrituristiche, nel rispetto delle norme di cui alla presente legge, non costituisce distrazione della destinazione agricola dei fondi e degli edifici interessasti" e, perciò, ne permetteva l'attrazione alla sola condizione che l'utilizzazione dell'azienda a tali fini fosse caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento del bestiame, che doveva comunque rimanere principale (Cass. 12 maggio 2006 n. 1 1076; in senso conf. Cass. n. 8849105, n. 10280104 e n. 12142102). Alla stregua degli esposti precedenti normativi e giurisprudenziali, va ribadito che l'inquadramento dell'attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l'utilizzazione dell'azienda agricola a fine di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all'attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve comunque rimanere principale. Ne consegue che all'attività di agriturismo, in quanto attività agricola, deve essere applicata la tariffa agricola corrispondente e non già quella per la utenza alberghiera, e a tal fine il giudice può disapplicare le delibere dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Alto Valdarno, che stabiliscano diversamente (Cass. sez. un. 12 gennaio 1993 n. 270). E' appena il caso di aggiungere, per completezza, che l'intera disciplina dell'agriturismo è stata regolata recentemente dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, che, ripetuta in termini sopraccitati la definizione di attività agrituristiche delineandone le caratteristiche funzionali ed ambientali (artt. 2 e 3), ha ribadito il criterio della connessione di tali attività rispetto alle attività agricole che devono rimanere prevalenti, aggiungendo che tale prevalenza va comunque riconosciuta "quando le attività di ricezione e di somministrazione di pasti e bevande interessano un numero non superiore a dieci ospiti". Trattasi di presunzione iuris et de iure che non si applica, *ratione temporis*, alla fattispecie che comunque non esclude che la suddetta prevalenza possa essere provata altrimenti. Concludendo, il ricorso principale va accolto, con cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio della causa ad un diverso giudice di pace aretino, che procederà ad un nuovo esame alla stregua dei criteri suindicati, provvedendo altresì anche sulle spese di questo grado.

P. Q. M.

la Corte accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa anche per le spese del giudizio di cassazione ad altro Giudice di Pace di Arezzo.